

Prot.: 72128/RU

AVVISO

NUOVE MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DELLE AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE IN UCRAINA

Modifiche all'art. 3 *quindecies* del Reg. (UE) n. 833/2014 e all'allegato XXVII

Roma, 8 febbraio 2023 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 32 I del 4/02/2023 sono stati pubblicati i Regolamenti (UE) 2023/250 e 2023/251 del Consiglio del 4 febbraio 2023, che modificano il Regolamento (UE) 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Al riguardo, **a decorrere dal 5 febbraio 2023**, i divieti di cui ai paragrafi 1^[1] e 4^[2] dell' art. 3 *quindecies* del Regolamento 833/2014, non si applicano ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, se:

- acquistati al di sopra del rispettivo prezzo di cui all'allegato XXVIII^[3] e
- caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1° aprile 2023.

Le modifiche introdotte prevedono, inoltre, che il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, l'allegato XXVIII e i divieti succitati devono essere riesaminati entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi (si veda l'art. 3 *quindecies*, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 833/2014, modificato dal regolamento 2023/250).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i regolamenti in questione ai seguenti link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0250&qid=1675871047781> e <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0251&qid=1675871196898>

[1] “È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione e al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.”

[2] “È vietato il commercio, l'intermediazione o il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.”

[3] Novellato dal Regolamento (UE) 2023/251 della Commissione.